

CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Il Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (DM 3 Marzo 2018)

GIORGIO GALOTTI – FONDAZIONE ECOSISTEMI


Presentazione gentilmente concessa dal Prof. Fabio Iraldo - IdM-Sant'Anna e Iefe-Bocconi

GPP
Academy

**Seminari e approfondimenti
a cura del Gruppo di Lavoro acquisti verdi**

Le politiche Europee e lo schema Made Green in Italy

Nella definizione dello Schema si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea: **Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571)**



Gli Stati membri dovrebbero predisporre incentivi che stimolino un'ampia maggioranza delle imprese a misurare, comparare e migliorare la loro efficienza nell'uso delle risorse in maniera sistematica



Obiettivi definiti dall'art. 21 della Legge 221/2015:

- **Promuovere l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi** che consentano di ridurre gli impatti ambientali dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita.
- **Rafforzare l'immagine**, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale.
- **Rafforzare la qualificazione ambientale** dei prodotti agricoli.
- **Garantire l'informazione** riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti.

I pilastri dello schema:

Schema nazionale **volontario** per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti **(inclusi i prodotti intermedi e semilavorati)**

Il gestore dello Schema è il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Lo schema adotta la **metodologia Product Environmental Footprint (PEF)** per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti così come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.

Il percorso logico del Regolamento muove dalle «regole del gioco» dello schema nazionale: cosa sono e come definirle?



«Regole di categoria di prodotto RCP»:
regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto (ma anche contenenti **requisiti** per l'adesione allo schema da parte dei soggetti richiedenti, **addizionali** rispetto alle regole di calcolo dell'impronta).

Regole di Categoria di prodotto: chi le propone?

I soggetti proponenti le RCP:

- possono essere **privati o pubblici**;
- devono essere costituiti da almeno **3 aziende**, di cui almeno **una PMI**;
- rappresentano la **quota maggioritaria** (oltre il 50% della produzione nazionale in termini di fatturato riferita all'anno solare precedente la proposta) del settore della specifica categoria di prodotto.



E se esiste già una PEFCR corrispondente a livello UE?

- Non cambia il percorso: ci deve comunque essere un soggetto proponente con le caratteristiche delineate sopra.
- Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi. Quindi le **PEFCR preesistenti non sostituiscono le RCP!**
- Ma attenzione: Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica **solo per le parti** delle RCP **aggiuntive** rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.



Regole di Categoria di prodotto: come delimitare le categorie?

- «categoria di prodotto»: gruppo di prodotti in grado di soddisfare funzioni analoghe
- Per «prodotti» si intendono, nell'accezione della normativa dell'Unione Europea, sia «beni manufatti» che «servizi».
- Si rammenta che possono essere anche “prodotti intermedi e semilavorati”
- le RCP sono elaborate per le diverse categorie di prodotto identificate in base al loro ambito di applicazione definito dalla classificazione CPA. La categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a 2 cifre della CPA.
- Le categorie di prodotto sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo PEF, quali le Linee guida PEF, e possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana.

>>> *Si può scendere ad un dettaglio ulteriore rispetto alle categorie più specifiche della classificazione CPA? L'ultimo punto sembra concepito per questo.*



COMPRAVERDE
BUYGREEN

CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Esempi di codici CPA:

10.52.10 - Gelati ed altri prodotti commestibili simili



11.05.10



Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra

14.31.1 Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia



15.11.3	Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini		
15.11.31	Cuoi e pelli depilati di bovini, interi		
15.11.32	Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi		
15.11.33	Pelli depilate di equini		



Regole di Categoria di prodotto: come si sviluppano?

Lo sviluppo di una RCP si fonda su uno **studio di impronta ambientale** per ciascun **prodotto rappresentativo** individuato per la specifica categoria di prodotto, conforme alla **raccomandazione 2013/179/UE** e alle **PEFCR Guidance** (attualmente alla versione draft 6.3).

Il prodotto rappresentativo deve riflettere le caratteristiche dei diversi prodotti offerti sul mercato dalle imprese produttrici dello specifico settore.

Una RCP può individuare **più di un prodotto rappresentativo** nel caso di prodotti con applicazioni o tecnologie differenti.

Nel settore agroalimentare, oltre a quanto richiesto dalle linee guida PEF, per la definizione del/dei prodotti rappresentativi è necessario considerare anche l'esistenza di altri **schemi di etichettatura europei di qualità**: agricoltura biologica, DOC, IGP ...

Regole di Categoria di prodotto: ambito geografico

L'**ambito geografico di mercato** per la definizione del prodotto rappresentativo è **definito dai soggetti proponenti** lo sviluppo di RCP.

Se esistono PEFCR, l'ambito geografico di mercato per la definizione del prodotto rappresentativo è **quello europeo**.





Regole di Categoria di Prodotto: requisiti aggiuntivi obbligatori

RCP	PEFCR
Tracciabilità: riportare indicazioni per descrivere le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita e dei luoghi in cui vengono realizzate	Include a system diagram clearly indicating the processes and life cycle stages that are included in the product system.
Riportare le tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative (selezione basata su normalizzazione e pesatura degli indicatori di tutte le categorie di impatto previste dalla PEF)	List the most relevant impact categories which are all impact categories that cumulatively contribute to at least 80% of the total environmental impact (the identification shall be based on the normalised and weighted results of the screening)



Regole di Categoria di Prodotto: requisiti aggiuntivi obbligatori

RCP	PEFCR
Riportare il valore del benchmark per ciascun prodotto rappresentativo individuato (valore singolo calcolato come somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti)	<p>The benchmark calculation is only applicable for final products.</p> <p>It shall correspond to the PEF profile of each representative product as modelled after the supporting studies results are taken into consideration.</p> <p>The benchmark shall be provided in the PEFCR both as characterised results for each of the EF impact categories (not only the most relevant ones) and as single score, based on normalised and weighted results. In both cases the toxicity related impact categories shall not be considered.</p>

Regole di Categoria di Prodotto: requisiti addizionali obbligatori

RCP	PEFCR
Riportare le due soglie che delimitano le tre classi di prestazione del prodotto rappresentativo (definite a seconda del valore del benchmark e della variabilità dei tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo)	To be defined (PEFCR Guidance rev 6.3)

Regole di Categoria di Prodotto: il Benchmark



Il benchmark deve:

- essere sempre **definito dal proponente** di una RCP nel caso non fosse disponibile a livello europeo;
- essere **corredato da 3 classi** (A – B - C) anche nel caso in cui a livello europeo le classi non siano state definite o ne siano state definite un numero diverso.
- Nel caso siano **già stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo**, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello schema «Made Green in Italy», operando **l'aggregazione (somma) dei tre indicatori** di impatto più rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalla linee guida PEF.

Regole di Categoria di Prodotto: requisiti aggiuntivi facoltativi

1. Riportare, solo per prodotti agroalimentari, quali aspetti di tutela di qualità del paesaggio e di sostenibilità sociale devono essere rispettati
2. Riportare informazioni relative alla qualità ambientale dei prodotti
3. Riportare i criteri ambientali riportati nella sezione specifiche tecniche dei documenti CAM



Regole di Categoria di Prodotto: validità


Il **periodo di validità** delle RCP è di **4 anni** (restano valide anche per il periodo necessario al loro aggiornamento).

Entro 90 giorni dal termine del periodo di validità il Ministero avvia una consultazione pubblica di 60 giorni.

In caso di elaborazione di una **nuova PEFCR successiva all'approvazione di un documento di RCP** il gestore dello Schema Made Green in Italy attiva una procedura di aggiornamento della RCP finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario.

Se necessario, il gestore dello schema può avviare il processo di aggiornamento delle RCP prima della loro scadenza.

Regole di Categoria di Prodotto: tempistiche





Solo dal momento in cui sono pubblicate RCP valide per una certa categoria, è possibile per richiedere l'adesione allo schema «Made Green in Italy»


- Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante PEC al Ministero, utilizzando la modulistica allegata al Regolamento.
- «soggetto richiedente»: **produttore** di prodotti classificabili come «Made in Italy» che richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.



CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Quali prodotti possono accedere allo schema e quindi ottenere il rilascio del logo?

- Innanzitutto, possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di **prodotti** (*inclusi i prodotti intermedi o semilavorati*) **classificabili come Made in Italy**



PRODOTTI MADE IN ITALY:

prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione:

“merci la cui ultima lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione venga svolta in Italia».

Quali prodotti possono accedere allo schema e quindi ottenere il rilascio del logo?

- In secondo luogo, i prodotti devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal Regolamento (prossime slide) e in particolare:
- «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che **presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento**, la valutazione delle quali è effettuata **secondo il metodo PEF**;
- Naturalmente, l'adesione allo schema è limitata a quei prodotti per i quali **esistono Regole di Categoria di Prodotto (RPC) in corso di validità**



Richiesta di adesione allo schema

Allegati tecnici richiesti:

1. Studio di valutazione dell'impronta ambientale
2. Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto
3. Autocertificazione attestante la conformità normativa del prodotto
4. Autodichiarazione attestante la conformità alla RCP di riferimento
5. Documentazione attestante la conformità ai CAM
6. Programma e obiettivi di miglioramento



Richiesta di adesione allo schema: Studio di valutazione dell'impronta ambientale

Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale deve:

- essere **conforme** ai requisiti della metodologia PEF, delle Linee Guida PEF, della RCP di riferimento e al regolamento "Made Green in Italy".
- **contenere** il valore singolo ottenuto dalla somma dei valori pesati degli indicatori di impatto relativi alle 3 categorie di impatto individuate nella RCP di riferimento come maggiormente significative
- **confrontare** il valore singolo ottenuto con il benchmark definito all'interno delle RCP identificando la classe di prestazione del prodotto (A se migliore del benchmark - B se uguale al benchmark - C se inferiore al benchmark)




COMPRAVERDE
BUYGREEN

CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Sullo studio:

- «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno studio volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del **ciclo di vita** del prodotto;
- «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un ciclo produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle risorse naturali, **allo smaltimento finale** (... quindi di default «*cradle to grave*»)





Attenzione: cosa si intende per «Linee Guida PEF»?

«Linee Guida PEF (Product Environmental Footprint)»:

- linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF
- approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione europea (*),



() Se non approvati, non utilizzabili, non bastano i Pilot!*

- **rese disponibili** dal **Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale.



Richiesta di adesione allo schema: Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto

La DIAP (Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto) è il documento che **sintetizza lo studio di valutazione delle performance ambientali.**

Deve (elenco non esaustivo):

- identificare il prodotto, descriverne le caratteristiche e le applicazioni nel caso di prodotto intermedio;
- descrivere l'unità funzionale;
- descrivere le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e i luoghi in cui vengono condotte;
- riportare i risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto e la classe di prestazione del prodotto;



Richiesta di adesione allo schema:

Documento attestante la conformità normativa del prodotto

- Il documento attestante la conformità a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto, **in tutte le fasi del ciclo di vita**, su cui l'organizzazione **ha o può indirettamente avere influenza** (**incluso il fine-vita**, secondo l'approccio della responsabilità estesa del produttore) è prodotto dal soggetto richiedente in forma di **autocertificazione**



Richiesta di adesione allo schema:

Documentazione attestante la conformità ai CAM

La documentazione attestante la conformità ai CAM deve essere presentata **solo per i prodotti dichiarati nella DIAP conformi ai criteri ambientali** riportati nella sezione “specifiche tecniche” dei documenti CAM.

Per la dimostrarne la conformità la documentazione deve comprendere i mezzi di verifica previsti dal Decreto Ministeriale di approvazione dei CAM di riferimento.





Richiesta di adesione allo schema: Programma per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

Il Programma per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali deve essere inviato al gestore dello Schema in caso il prodotto **non rientri nella classe di prestazione A**.

Contenuti del programma (non esaustivo):

- categorie di impatto che si intendono migliorare;
- fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire;
- le azioni che si intendono effettuare;
- tempistiche di realizzazione;
- risorse stanziare...





Riguardo al miglioramento continuo:

- Nel valutare il perseguimento del miglioramento continuo si terrà conto della classe di prestazione ambientale di partenza e degli **eventuali effetti «cross media»** relativi alla possibilità che il miglioramento di un parametro ambientale possa indurre il peggioramento di altri parametri.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, **non causato da cause indipendenti dalla volonta' del soggetto richiedente**, è motivo di **non rinnovo dell'adesione allo schema.**


Richiesta di adesione allo schema

Altri allegati richiesti:

1. Certificato di verifica e convalida dello studio di impronta ambientale
2. Contenuti della pagina *web* aziendale raggiungibile dal collegamento presente nel logo “Made Green in Italy”



Certificato di verifica e convalida



Lo Studio di valutazione dell'impronta ambientale e la Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto devono essere inviati al gestore dello Schema unitamente al **certificato di verifica e convalida**.

La procedura di verifica è effettuata da un **verificatore di parte terza indipendente accreditato**.



Procedura di verifica: obiettivi

Gli obiettivi della verifica sono assicurare che:

- I metodi utilizzati per condurre lo studio di valutazione dell'impronta ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la raccomandazione 2013/179/UE, le linee guida PEF e la corrispondente RCP
- I dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità
- L'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate
- Lo studio è trasparente, accurato e consistente
- L'individuazione della classe di prestazione è corretta
- La DIAP è rispondente ai requisiti delle RCP e del regolamento "Made Green in Italy"
- Sia garantito il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella DIAP
- Sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP

Procedura di verifica

La procedura di verifica comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.

ANALISI DOCUMENTALE: si verifica la conformità della documentazione predisposta dal soggetto richiedente ai requisiti indicati nella raccomandazione 2013/179/UE, nelle linee guida PEF, nella corrispondente RCP e nel regolamento "Made Green in Italy"





Procedura di verifica

VERIFICA ISPETTIVA

- Si verifica la tracciabilità e la validità dei dati primari e secondari usati nello studio di valutazione dell'impronta ambientale (controllo di fatture, bollette, altra documentazione commerciale)
- Si verifica che le unità di processo definite nello studio e la qualità dei dati di input/output utilizzati siano in linea con quanto indicato nelle RCP
- Si verifica che i risultati di *impact assessment* siano stati correttamente calcolati

Dati secondari già verificati secondo le regole PEF non devono essere ulteriormente verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e incertezza. Deve essere verificata invece l'appropriatezza del loro uso per lo specifico prodotto.



Procedura di verifica: rinnovo

Il rinnovo della verifica deve essere effettuato a **cadenza triennale**.

Nel corso delle verifiche successiva alla prima il verificatore valuta in particolare:

- L'**aggiornamento** dello studio di valutazione dell'impronta ambientale e della DIAP
- La **conformità** ai contenuti della RCP di riferimento in corso di validità
- L'attuazione di eventuali **azioni di miglioramento** delle prestazioni ambientali



COMPRAVERDE
BUYGREEN

CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Logo

La **licenza d'uso del logo è valida per 3 anni** anche in caso di successiva modifica delle RCP

E' possibile ottenere il rinnovo presentando nuova richiesta di adesione allo Schema.

Evoluzione del logo:



Logo

Il logo è corredato da un **Codice a Barre** o **QR Code** specifico per ogni singolo prodotto, **generato dall'azienda** e deve consentire l'accesso alla Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto attraverso dispositivi mobili.

Il logo e il codice **devono essere posizionati sul prodotto oggetto di analisi**, possono avere dimensioni diverse purché mantengano le proporzioni stabilite e siano sempre leggibili.



Utilizzo del logo non solo sul prodotto

- Qualora il logo MGI o riferimenti allo schema vengano utilizzati all'interno di pubblicazioni non di carattere scientifico (ad esempio brochure, lettere d'informazione, depliant, etc.) o sui materiali aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati commerciali, monografie aziendali, pubblicità, stand, strutture aziendali mobili o permanenti), è necessario che questi siano accompagnati da un riferimento **chiaro e visibile relativo all'oggetto di studio.**

Ricapitolando, varie le opportunità di comunicazione offerte dallo schema:

- Utilizzo del logo di adesione allo schema (obbligo di posizionarlo sul prodotto)
- Utilizzo di un Codice a Barre Bidimensionale che rimanda ad una pagina web aziendale, dove consultare la **DIAP** Dichiarazione di Impatto Ambientale del Prodotto e altre info. ad es.: tracciabilità (obbligo di posizionarlo sul prodotto)
- Possibilità di comunicare le prestazioni ambientali con indicatori sulle principali categorie di impatto, anche confrontate con il corrispondente benchmark (incluso nelle RCP – regole per la categoria di prodotto)
- Possibilità di dichiarare la conformità ai CAM –Criteri Ambientali Minimi applicabili
- Possibilità di comunicare i traguardi ambientali che l'azienda si pone come obiettivi di miglioramento, espressi come indicatori sulle categorie di impatto previste dalla PEF

Attenzione, comunicazione flessibile, ma va fatta approvare (anche con silenzio-assenso):

- Il materiale di comunicazione predisposto dovrà essere condiviso con gli uffici competenti del gestore dello schema e risulterà approvato su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.

Incentivazione relativa al GPP

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, **nonché nei CAM già approvati e pubblicati**, l'adesione allo schema «Made Green in Italy» come **strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche**, da parte delle stazioni appaltanti, **laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto.**





GPP
Academy

Giorgio Galotti – Fondazione Ecosistemi
giorgio.galotti@fondazioneecosistemi.org


Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi

Segreteria tecnica



Fondazione Ecosistemi
Viale Liegi, 32 00198 Roma
Tel. +39 06/68301407
Fax +39 06/92912226
email: nina.vetri@fondazioneecosistemi.org

Ente capofila



Città metropolitana di Roma Capitale
Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"
Ufficio di Direzione "Promozione dello sviluppo sostenibile"
Via Tiburtina, 695 - 00159 Roma
Tel. 06 6766 3278/3276 - fax 06 6766 3284
email: agenda21@cittametropolitanaroma.gov.it